



Il Ministro dello Sviluppo Economico

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) ed in particolare l'articolo 18, che stabilisce che le imprese di vendita del gas hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria;

Visto l'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito: il Ministero) provvede alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas;

Visto l'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00, che stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2007 recante l'obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 3 dicembre 2008 che aggiorna la procedura di emergenza per fronteggiare eventi climatici sfavorevoli;

Visti i risultati dell'applicazione del decreto 11 settembre 2007, successivamente integrato dai decreti ministeriali 14 dicembre 2007 e 30 ottobre 2008 recanti ulteriori disposizioni per il contenimento dei consumi di gas con modifiche al disposto del precedente decreto 11 settembre 2007, che non sono stati in linea con l'attesa adesione volontaria al contenimento dei consumi di gas su richiesta in caso di applicazione di procedure di emergenza, ma tuttavia costituiscono un possibile contributo utile a far fronte a situazioni di emergenza del sistema del gas naturale;

Ritenuto opportuno limitare all'adesione volontaria ed al periodo dal 18 gennaio 2010 al 4 aprile 2010, per il solo anno termico 2009/2010, il ricorso al contenimento dei consumi di gas da parte dei soggetti obbligati a norma del decreto ministeriale 11 settembre 2007;

Ritenuto possibile estendere, per il periodo sopra indicato, la possibilità di partecipazione al contenimento dei consumi di gas da parte delle imprese industriali, anche in forma aggregata, al fine di assicurare la tempestiva attuazione, secondo necessità, di un

contenimento dei consumi per ristabilire il necessario equilibrio tra fabbisogno e disponibilità del sistema nazionale del gas in caso dovessero presentarsi condizioni critiche di esercizio;

Ritenuto necessario ed urgente, a parziale modifica ed integrazione di quanto disposto dal decreto ministeriale 11 settembre 2007, precisare i termini e le condizioni della partecipazione all'obbligo, da parte dei soggetti obbligati, per l'anno termico 2009/2010;

Sentito, nella riunione dell'11 dicembre 2009, il parere del Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas;

DECRETA:

Articolo 1

Termini e condizioni di partecipazione all'obbligo di contenimento di consumi di gas per l'anno termico 2009/2010

1. Le disposizioni di cui nel presente decreto si applicano per il periodo dal 18 gennaio 2010 al 4 aprile 2010 dell'anno termico 2009/2010 che decorre dal 1 ottobre 2009 ed ha termine il 30 settembre 2010.
2. L'obbligo del contenimento dei consumi di gas per i clienti finali è operante, in funzione della modalità di adesione volontaria al contenimento di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del decreto ministeriale 11 settembre 2007, durante sei settimane, anche non consecutive, comprese tra il 18 gennaio ed il 4 aprile 2010, limitatamente al contenimento dei consumi per il quale gli stessi clienti hanno manifestato l'adesione. I clienti finali delle classi c), d), e), ed f) di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto 11 settembre 2007, adempiono all'obbligo unicamente mediante la contribuzione a titolo oneroso per essi prevista, stabilita per ciascuna classe in base alle determinazioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'"Autorità") di cui all'articolo 6 del decreto 11 settembre 2007 e da emanare entro il termine di cui al comma 9.
3. Le disposizioni previste dal decreto ministeriale 11 settembre 2007 relativamente alle imprese di vendita, quale soggetto che può procedere ad aggregare i clienti finali soggetti all'obbligo, o clienti volontari che aderiscono al contenimento dei consumi con modalità non individuale, sono estese, per il periodo dal 18 gennaio 2010 al 4 aprile 2010, a raggruppamenti volontari e temporanei di clienti finali, e di loro consorzi, che abbiano i requisiti previsti dal medesimo decreto, al fine di totalizzare i contributi di clienti diversi sia nello stesso intervallo temporale, sia su periodi temporali differenti.
4. Un raggruppamento volontario e temporaneo, per essere riconosciuto ai fini del contenimento dei consumi di gas, è tenuto ad essere rappresentato da un soggetto, con mandato irrevocabile, che sia responsabile dei rapporti con il Ministero e con l'Autorità, nonché dell'obbligo di trasmettere, entro l'8 gennaio 2010, all'impresa maggiore di trasporto ed agli altri soggetti indicati dal decreto ministeriale 11 settembre 2007, secondo modalità e contenuti dalla stessa precisate, la lista contenente i codici dei punti di riconsegna che alimentano totalmente o parzialmente i clienti rappresentati ai fini dell'adesione volontaria al contenimento del consumo di gas ed il quantitativo globale di gas per il quale viene manifestata l'adesione, che non potrà essere inferiore a 200.000 Smc/giorno.
5. Il soggetto mandatario di cui al comma 4 assume ogni responsabilità del risultato globale del contenimento dei consumi dei clienti aggregati, anche ai fini dei relativi premi per ottemperanza e penali per inadempienza conseguenti al risultato complessivo. A tal fine lo stesso mandatario concorda, a mezzo di specifici accordi, sia le modalità di partecipazione dei singoli clienti al contenimento dei consumi, sia la conseguente distribuzione tra gli stessi clienti finali dei premi e delle penali conseguenti ad ottemperanze od inadempienze.

6. Le imprese di vendita ed i soggetti di cui al comma 4 che aggregano clienti finali realizzano un profilo globale di contenimento dei consumi con valori che possono variare in ciascuna settimana del periodo di cui al comma 2, purché compresi in una banda di variazione del 5% rispetto al valor medio sull'intero periodo compreso tra il 18 gennaio ed il 4 aprile 2010.
7. L'adesione volontaria dei clienti finali di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 2 del decreto ministeriale 11 settembre 2008 è da considerare quale opportunità per detti clienti di conseguire compensi per la partecipazione volontaria al contenimento dei consumi di gas, e per le imprese di vendita e gli altri soggetti di cui al comma 4, di ottenere i previsti compensi per i risultati ottenuti dall'aggregazione dei clienti finali stessi. A tal fine, i clienti finali offrono la propria disponibilità alle imprese di vendita, o ai soggetti che possono rappresentarli di cui al comma 4, che prestano su base non obbligatoria ogni possibile assistenza ed azione per il perfezionamento dell'adesione e per i successivi adempimenti.
8. L'individuazione del comportamento ottemperante od omissivo rispetto alla richiesta di contenimento di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a) del decreto 11 settembre 2007 è eseguita con riferimento ai prelievi dei 30 giorni precedenti contabilizzati come precisato nello stesso decreto e, nella generalità dei casi, ai prelievi medi dei giorni feriali ricadenti in ciascuna settimana di contenimento effettivo. Per i soli clienti che operano con cicli continui nei sette giorni della settimana, il riferimento settimanale sarà esteso a tutti i giorni della settimana.
9. I valori dei corrispettivi, delle penali per inadempienza, dei premi per ottemperanza e degli incentivi per le imprese di vendita e per il soggetto mandatario sono stabiliti con delibera dell'Autorità, entro il termine del 22 dicembre 2009, aggiornando ed integrando le valorizzazioni già introdotte con le delibere già emesse in materia di contenimento dei consumi di gas.
10. Entro il termine di cui al comma 4 le imprese di vendita e gli altri soggetti indicati all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 11 settembre 2007, trasmettono all'impresa maggiore di trasporto, secondo le modalità ivi indicate, gli elenchi dei clienti finali di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b) ed all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 5 del decreto ministeriale 11 settembre 2007.
11. Per quanto non specificato dal presente decreto valgono le disposizioni del decreto ministeriale 11 settembre 2007, in quanto applicabili.

Articolo 2

Adempimenti per il funzionamento della procedura di contenimento dei consumi di gas

1. Le imprese di vendita ed i soggetti mandatarî di cui al comma 5 dell'articolo 1, ai fini della identificazione dei clienti finali soggetti all'obbligo di contenimento dei consumi, utilizzano il data-base di classificazione dei punti di riconsegna nella versione presente sul sito internet delle imprese di trasporto al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.
2. Le imprese di distribuzione forniscono alle imprese di vendita, su supporto informatico ed entro 3 giorni dalla richiesta, ove non già presenti sul proprio sito internet, l'elenco dei punti di riconsegna ai clienti finali allacciati alla propria rete e misurati giornalmente.
3. L'impresa maggiore di trasporto prevede nella sua procedura operativa, che pubblica sul suo sito internet entro il 22 dicembre 2009, in aggiunta alle informazioni utili alla compilazione degli elenchi dei clienti di cui all'articolo 1, comma 5, di cui sopra ed all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del decreto ministeriale 11 settembre 2007, anche la raccolta di informazioni utili alla compilazione degli elenchi dei clienti finali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) dello stesso decreto ministeriale, inoltrando i relativi elenchi alla Direzione entro il 15 gennaio 2010.

Articolo 3

Differimento di termini previsti dal decreto ministeriale 11 settembre 2007

1. Sono introdotti i seguenti differimenti di termini rispetto a quelli previsti nel decreto ministeriale 11 settembre 2007:
 - inoltre all'impresa maggiore di trasporto, da parte delle imprese di vendita, delle informazioni di cui all'articolo 7 comma 1, al pari di quelle previste all'articolo 1, comma 4 del presente decreto: 8 gennaio 2010;
 - inoltre alla Direzione ed all'Autorità, da parte delle imprese di vendita, della relazione di cui all'articolo 7, comma 3: 8 gennaio 2010;
 - aggiornamento da parte delle imprese di vendita, di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 11 settembre 2007, di contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto per la fornitura a clienti finali soggetti all'obbligo di contenimento dei consumi di gas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a, dello stesso decreto 11 settembre 2007 in esito dell'informativa delle prescrizioni sul contenimento dei consumi: 31 dicembre 2009.
 - aggiornamento, da parte delle imprese di vendita, di contratti di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto ministeriale 11 settembre 2007, ed ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 8, dello stesso decreto ministeriale 11 settembre 2007, in esito di attività di cui all'articolo 1, comma 9: 31 dicembre 2009.

Articolo 4


Adempimenti in materia di verifica di ottemperanza

1. Al fine di semplificare gli adempimenti in materia di verifica di ottemperanza di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 11 settembre 2007, nel caso di clienti finali soggetti all'obbligo che aderiscono individualmente, i premi e le penali individuati a carico di ciascuno sono applicati dall'impresa di vendita fornitrice al momento della verifica.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 17 DIC. 2009

IL MINISTRO



Indu